



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178

OGGETTO :PROROGA/RINEGOZIAZIONE VIGENTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE C.D. CANONE UNICO. ESAME PROPOSTA SOC. SAN MARCO

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **Novembre**, alle ore **16:45**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X	
GALLI REMO	VICE SINDACO	X	
GALLI ROMINA	ASSESSORE	X	
GALLI ALESSIA	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	
Totale		5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PROROGA/RINEGOZIAZIONE VIGENTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE C.D. CANONE UNICO. ESAME PROPOSTA SOC. SAN MARCO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 600 del 16.10.2018 e relativo contratto, sottoscritto in data 18 dicembre 2018, con la quale si procedeva all'affidamento, alla Società San Marco Spa di Lecco, per il periodo 01.01.2019-31.12.2022, della concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, alle seguenti condizioni economiche:

- compartecipazione a favore del Comune del 75,10%;
- aggio alla concessionaria del 24,90%, iva esente in quanto non applicabile per il territorio di Livigno ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR n° 633/1972;

VISTA ed ESAMINATA la proposta avanzata dalla predetta società San Marco Spa, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 26557 del 29.10.2020;

CONSIDERATO che le conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria, con particolare riguardo al lockdown e alle esenzioni/sospensioni introdotte dalla normativa per agevolare i contribuenti, hanno fatto registrare un'alterazione del rapporto sinallagmatico intercorrente tra ente e concessionario, così come la contrazione del gettito fiscale e la riduzione dei flussi di cassa;

CONSIDERATO altresì che gli effetti della crisi economica si protrarranno, verosimilmente, nel corso dei prossimi anni, generando un ridotto gettito tributario e che, pertanto, i flussi conseguenti alle attività di controllo e recupero svolte nel corso dei prossimi anni dal concessionario consentiranno sia al comune che al concessionario di conseguire il riequilibrio finanziario alterato dal dissesto economico derivante alla crisi economico-sociale in corso;

RISCONTRATA in tal senso una riduzione nell'anno corrente degli introiti derivanti dall'imposta di pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni, valutabili alla data del 26 ottobre 2020 a circa il 42%, come evidenziato dai tabulati allegati alla citata nota di SAN MARCO spa, percentuale che secondo proiezioni verosimili potrà assestarsi intorno al 45% di riduzione a conclusione di esercizio, quindi con una conseguente riduzione dell'aggio annuo a favore del concessionario stimabili in circa € 20.000,00, iva esente;

VISTA la relazione n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione intitolata "*Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*", che promuove e invita a utilizzare i principi generali di buona fede, cooperazione, solidarietà sociale sino al principio della "causa di forza maggiore", con l'obiettivo di rinegoziazione e salvaguardia dei contratti esistenti alla luce del nuovo contesto economico;

VISTO l'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "codice dei contratti pubblici"), che prevede:

- "*Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio*";

VISTO l'art. 175, comma 1 lett. b), c), comma 2 e comma 4 del D. Lgs. 50/2016:

- "*1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:*
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di

intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comportamenti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione"

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nè di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate e se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

CONSIDERATO inoltre che secondo il disposto dell'art.1, commi dall'816 all'847, della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, i tributi in oggetto – imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - dovranno confluire in un "Canone unico" unitamente al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), quest'ultimo gestito finora internamente con personale comunale;

VISTA in tal senso la Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), in merito all'istituzione del menzionato "canone unico", ed in particolare:

- l'art. 1, comma 816, secondo il quale *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*
- l'art. 1, comma 846, secondo il quale *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";*

CONSIDERATO che l'istituzione del nuovo canone comporterà una serie di interventi straordinari quali la predisposizione di un nuovo Regolamento comunale, il censimento per la costituzione della nuova banca dati, acquisizione di uno nuovo gestionale software e popolamento della banca dati, calcolo e proiezione delle nuove tariffe, attivazione uno sportello dedicato a favore dei cittadini;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

PRESO ATTO che la Società San Marco Spa, attuale affidataria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa

la materiale affissione di manifesti, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte ed in modo ineccepibile, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

RICHIAMATA pertanto la menzionata proposta della società SAN MARCO, la quale prendendo in considerazione i due possibili scenari legislativi che potranno presentarsi al 1° gennaio 2021, offre le seguenti condizioni economiche:

- a) conferma dell'istituzione del "canone unico" come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021: affidamento della gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024. Condizioni economiche: aggio del 26,00% , iva esente, su tutti gli incassi;
- b) proroga dell'entrata in vigore del "canone unico" con sopravvivenza della normativa attualmente in vigore regolante l'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni da una parte e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) dall'altra:
 - estensione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per ulteriori 2 anni, oltre la naturale scadenza fissata al 31.12.2022, alle medesime condizioni economiche del contratto in corso, che prevedono un aggio per il concessionario del 24,90%, iva esente, oltre le urgenze;
 - affidamento a San Marco Spa, con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2024, della gestione di accertamento e riscossione anche coattiva della COSAP, mirata all'attivazione di ogni iniziativa prodromica all'entrata in vigore del suddetto Canone Unico. Condizioni economiche: aggio per il concessionario del 24,90%, iva esente, su tutte le entrate Cosap;

RITENUTO sostenibile operare una proroga del contratto in essere, relativamente alla gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per ulteriori due anni oltre la naturale scadenza fissata al 31.12.2022, estendendo il predetto contratto anche alla gestione della Cosap, al fine di consentire un reintegro del sinallagma contrattuale e tenuto conto che la fattispecie rientra nei limiti imposti dal vigente codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATA inoltre la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e tenuto conto dell'economicità per l'Ente che si vede sgravato di una serie d'incombenze altrimenti in capo all'ufficio tributi, già oberato di impegni prioritari;

VALUTATO quindi che, per provvedere in tempo utile alla costituzione della nuova banca dati del Canone Unico, è necessario esternalizzare al soggetto incaricato, società San Marco s.p.a., sin da subito, la Cosap, per provvedere ad ogni iniziativa prodromica utile e necessaria;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

VALUTARE positivamente la proposta, meglio descritta in premessa, avanzata dalla società SAN MARCO spa, tesa ad ottenere la proroga per ulteriori anni due, oltre la naturale scadenza fissata al 31.12.2022, del vigente contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, formalizzata tra le parti con scrittura privata sottoscritta il 18 dicembre 2018, con

estensione del medesimo alla gestione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), ad oggi gestita internamente con personale comunale.

DARE atto che, l'affidamento di cui al precedente punto 1) confluirà nella concessione della gestione del nuovo "Canone unico" qualora al 1° gennaio 2021 trovi conferma l'applicazione (anche volontaria) delle disposizioni di cui all'art.1, commi dall'816 all'847, della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020).

DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente deliberato;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione di quanto in questa sede disposto.

Letto confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 30/11/2020

Oggetto : PROROGA/RINEGOZIAZIONE VIGENTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE C.D. CANONE UNICO. ESAME PROPOSTA SOC. SAN MARCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 30/11/2020

Responsabile del Servizio
Selenia Confortola / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 30/11/2020

Oggetto : PROROGA/RINEGOZIAZIONE VIGENTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE C.D. CANONE UNICO. ESAME PROPOSTA SOC. SAN MARCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2020-2022

Livigno, li 30/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 178 DEL 30/11/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 02/12/2020 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 178 DEL 30/11/2020

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno, 03/12/2020
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini